

LAVORI DI RESTAURO STRUTTURALE, ARCHITETTONICO E MANUTENZIONI APPARATI DECORATIVI DELLA RUSTICA PRESSO IL COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA.

CUP: F62C16001090001- CIG : 7644661DD0

RISPOSTE AI QUESITI

Publicato in data 19/11/2018

QUESITO N. 1

“In riferimento al subappalto (MODELLO 6) nella vostra lettera di invito si precisa che è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta qualora gli appalti di lavori siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 o quando riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. di cui all'art 53 L.6/11/2012 n.190. Se capisco giusto l'importo dei lavori è inferiore alla soglie di cui all'art 35 , e la nostra ditta non si avvale di lavorazioni che ricadono a quelle elencate nell'art. 53 della L.6/11/2012 n.190. Pertanto chiedo conferma di quanto sopra esposto e più precisamente che non devo elencare la terna di subappaltatori, ma indicare solo il tipo di lavorazioni da subappaltare nel limite max del 30% dell'importo totale dei lavori.”

RISPOSTA

L'articolo 105 comma 4 del D.lgs. 50/2016 stabilisce in capo al concorrente - nel caso intendesse subappaltare parte delle attività nei limiti di legge - tra l'altro, i seguenti oneri:

- 1) aver preventivamente indicato in sede di offerta i lavori o le parti di opere o le forniture e i servizi o parti di essi che intende subappaltare (lettera c);
- 2) dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 (lettera d).

Nel caso di subappalto vanno quindi compilati il modelli 6, per la parte interessata, ed il modello 8.

La necessità di indicare i nominativi di una “terna di subappaltatori” è prevista in tutti i subappalti in affidamenti sopra soglia comunitaria e laddove “sotto-soglia” siano previste attività “maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190” (cfr. art. 105, co. 6 del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

L'obbligo di indicare la terna sussiste quindi, nell'ambito del presente affidamento, solo nei casi in cui il concorrente intendesse affidare le attività ricomprese nell'elenco sopraccitato e che le stesse presentino le caratteristiche per essere assimilate ai subappalti, ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del codice dei contratti. Non sono considerati subappalti l'utilizzo di aziende esterne per l'acquisizione di prodotti (o servizi) necessari per l'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, laddove questi ultimi siano semplici subcontraenti (TAR Lazio, Sez. I-bis, sent. n. 1956/2018 cit.).